

ACCORDO INTEGRATIVO

DEL CCNL 25 MARZO 2026 PER I DIRIGENTI, QUADRI SUPERIORI E PROFESSIONAL DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI

IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Roma, 21 ottobre 2026

PREMESSO CHE:

le disposizioni contrattuali vigenti per i dirigenti e i quadri superiori delle PMI industriali individuano nel Fondo PREVINDAPI la forma pensionistica collettiva di riferimento per la categoria;

il contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare nasce all'interno del CCNL come elemento qualificante della contrattazione e della buona bilateralità nel sistema di relazioni industriali tra le Parti;

le Parti, in ragione delle novità normative che la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha apportato all'articolo 14, comma 6, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), esprimono la volontà di adottare misure volte a salvaguardare l'autonomia contrattuale e l'esatta perimetrazione degli obblighi contributivi datoriali alla previdenza complementare di natura negoziale;

in particolare, le Parti ritengono che, anche a fronte delle citate modifiche normative, la *ratio* dell'articolo 14, comma 6, del citato D.lgs. n. 252/2005, in combinato disposto con articolo 8, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, unitamente al principio dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale. Pertanto, una diversa destinazione, semmai, dovrebbe essere individuata dal CCNL di riferimento, quale fonte istitutiva del contributo di cui si tratta;

è intenzione delle Parti confermare il legame sinallagmatico tra obbligo contributivo datoriale e permanenza di iscrizione al fondo PREVINDAPI.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) in attuazione del CCNL e in coerenza con i principi di salvaguardia dell'autonomia negoziale, le Parti confermano che il contributo a carico del datore di lavoro è destinato solo ed esclusivamente in favore dei soli dirigenti e quadri superiori in servizio, iscritti al Fondo Pensione PREVINDAPI e finché permane l'adesione al Fondo;

2) nessun obbligo di contribuzione sussiste a carico del datore di lavoro qualora il dirigente o il quadro superiore decida di aderire o di esercitare il diritto al trasferimento della propria posizione individuale a forme pensionistiche complementari diverse dal PREVINDAPI.

3) di conseguenza, l'eventuale scelta del dirigente o del quadro superiore di confluire in strumenti previdenziali diversi dal PREVINDAPI comporta l'immediata e automatica cessazione del diritto al contributo datoriale. Tale importo non potrà formare oggetto di sostituzione per equivalente.

4) Per l'effetto, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, al CCNL sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla Sezione prima – DIRIGENTE, all'articolo 18 (Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“6. L'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei dirigenti in servizio iscritti al PREVINDAPI e finché permane l'iscrizione al Fondo. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il dirigente in servizio decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella prevista dal presente contratto.”

- alla Sezione seconda – QUADRI SUPERIORI, all'articolo 24 (Previdenza complementare) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. L'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei dirigenti in servizio iscritti al PREVINDAPI e finché permane l'iscrizione al Fondo. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il dirigente in servizio decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella prevista dal presente contratto.”

5) Le Parti si impegnano a promuovere nel modo più tempestivo possibile la più ampia diffusione e conoscenza del presente Accordo fra le Imprese, i dirigenti e i quadri superiori del settore.

CONFAPI


FEDERMANAGER
